

Allegato 1

ALLEGATO AL DOCUMENTO ALTERNATIVO (Varianti e Integrazioni ai titoli II e III)

Titolo II

Articolo 11. Scuole

4. L'elenco delle Scuole dell'Ateneo e dei relativi settori scientifico-disciplinari è riportato nell'allegato A. Altre Scuole possono essere attivate se a ciascuna di esse dichiarano di voler afferire almeno 150 docenti.

(...)

14. Le Scuole possono strutturarsi in Unità di Ricerca, ciascuna costituita da almeno settanta docenti e avente autonomia amministrativo-contabile relativamente alle materie connesse con l'organizzazione e il sostegno della ricerca scientifica. La Scuola approva un regolamento unico per il funzionamento di tutte le sue Unità di Ricerca. I modi di costituzione delle Unità di Ricerca sono definiti nei regolamenti di Ateneo.

14 bis. Le Unità di Ricerca così costituite esprimono pareri obbligatori ed avanzano proposte ai Consigli delle Scuole, limitatamente ai settori scientifico disciplinari di loro competenza, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti; alla richiesta dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore; alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

Articolo 15. Consiglio della Scuola

3. Spetta al Consiglio:

...

d) proporre agli organi centrali, in vista della predisposizione del piano di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 14 bis, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche della Scuola nell'ambito di una programmazione pluriennale in materia di reclutamento e gestione dell'organico docente.

....

m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari costitutivi della Scuola, sulla base delle proposte formulate dalle Unità di Ricerca, ove costituite, e in ogni caso sentiti i Corsi di Studio.

Art. 17- Giunta della Scuola

2. bis Nel caso in cui la Scuola sia strutturata in Unità di Ricerca, della Giunta fanno comunque parte i responsabili delle Unità di Ricerca e un pari numero di Presidenti dei Corsi di studio di interesse della Scuola, designati secondo modalità previste dal Regolamento della Scuola.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Articolo 27 – Organi Centrali

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione.

Articolo 30- Il Senato accademico

30.1 Il Senato Accademico etc.

Spetta al Senato Accademico:

...

c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore (tra le Scuole), in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e in modo tale da garantire pari risorse di budget dell'organico docente allo sviluppo delle attività didattiche, secondo le indicazioni e le richieste dei Corsi di Studio delle Scuole, e della ricerca, secondo le indicazioni e le richieste delle Unità di Ricerca delle Scuole.

(...)

Il senato accademico è composto da:

- a) il rettore;
- b) il prorettore vicario;
- c) dodici rappresentanti dei professori di prima fascia, tra cui i direttori in carica delle Scuole e per le Scuole composte da più di duecento professori e ricercatori di ruolo, ulteriori rappresentanti eletti in misura proporzionale al numero di docenti aggiuntivi;
- d) un rappresentante dei professori associati e dei ricercatori per ciascuna Scuola;
- e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- f) quattro rappresentanti degli studenti;
- g) un rappresentante dei dottorandi, specializzandi, borsisti e assegnisti di ricerca;
- h) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.

I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.

I professori e ricercatori eletti e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica cinque anni.

I rappresentanti degli studenti e il rappresentante dei dottorandi, specializzandi, borsisti e assegnisti di ricerca durano in carica due anni.

Tutte le rappresentanze elettive sono votate sulla base di candidature ufficiali e sono nominate con decreto del Rettore.